



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 54 del 29/07/2021

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE - APPROVAZIONE TARIFFE 2021 E DEFINIZIONI RIDUZIONI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove**, del mese di **Luglio**, regolarmente convocato per le ore 19:00, si è riunito il Consiglio Comunale, presso la Sala Ricreativa Culturale "La Clessidra" sita in Piazza Tien An Men 1 – Nonantola.

La seduta ha inizio alle ore 19,20

In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X	
GRENZI STEFANIA	Consigliere anziano	X	
PO MASSIMO	Consigliere	X	
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X	
ACERBI ANDREA	Consigliere	X	
FERRI COSETTA	Presidente	X	
PASTENA NICOLA	Consigliere	X	
BELVISO UMBERTO	Consigliere	X	
MONARI GIANLUIGI	Consigliere	X	
SERAFINI GIOVANNI	Consigliere	X	
MINERBA ANDREA	Consigliere		X
ZOBOLI OMER	Consigliere	X	
FORLEO TOMMASO	Consigliere		X
PLATIS ANTONIO	Consigliere	X	
CASANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
DI BONA ALESSANDRO	Consigliere	X	
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere		X

Presenti: 14 Assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, presente presso la Sala Ricreativa Culturale "La Clessidra", che provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti, altresì, gli Assessori: PICCININI ENRICO, BASSI CRISTIANO, BACCOLINI TIZIANA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Sig.ra Cosetta Ferri, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE - APPROVAZIONE TARIFFE 2021 E DEFINIZIONI RIDUZIONI.

In ordine all'argomento in oggetto si sono registrati i seguenti interventi

Relaziona sul punto, già trattato in Commissione consiliare, l'Assessore Enrico Piccinini che ricorda che, nello scorso Consiglio comunale, fu approvato il PEF che prevedeva un aumento del 12 %. L'aumento si è cercato di sterilizzare avendo a disposizione il Fondo avanzo 2020 in due fasi.

1^ fase: si applica "l'aumento2 già previsto lo scorso anno ma bloccato per via del COVID (2/3 € pro-capite per il 90-92 % delle utenze, per gli altri anni un aumento di di 50 €). Le tariffe sono calmierate utilizzando il fondo dello Storno come abbattimento del PEF.

Illustra, quindi, gli strumenti utilizzati dal Comune per calmierare l'aumento delle tariffe.

Consigliere Giovanni Serafini (Una mano per Nonantola): anticipa il voto favorevole. È corretto il provvedimento in termini economici. Si impegna a sollecitare nel prossimo autunno una Commissione incentrata sulla raccolta dei rifiuti, chiedendo il supporto dell'Assessore Piccinini, per approfondire l'argomento. Lo ritiene utile anche per i cittadini. Base di partenza per studiare un sistema tariffario diverso per affrontare gli anni successivi a mantenere e contenere gli aumenti.

Consigliere Omer Zoboli (Capogruppo Movimento 5 Stelle): chiede se gli utenti virtuosi debbono essere premiati oppure no. Contesta le percentuali di raccolto differenziato dichiarato nello scorso Consiglio comunale dal Consigliere Grenzi. Per lui la raccolta differenziata non si fa. Per lui è del 30 %.

Consigliere Stefania Grenzi (Partito Democratico): precisa che i dati citati sono quelli ufficiali e pubblicati sui siti della Regione. Sulla qualità del materiale avviato al riciclo, rispetto ad altre realtà, il Comune di Nonantola è abbastanza virtuoso; ciò a detto del gestore. Richiamo ad un linguaggio decoroso nei confronti di tutti. Negli anni passati sono state messe in campo iniziative formative (CEAS, Centro Culturale per gli stranieri. I cittadini dovrebbero produrre meno rifiuti. Probabilmente si potrebbe potenziare la formazione e l'informazione alla cittadinanza.

Consigliere Alessandro di Bona (Capogruppo Nonantola Progresso 2030): Il tema dei rifiuti è da approfondire. Nella scorso Consiglio comunale ho richiesto una riflessione sullo stato della raccolta differenziata. Per il Consigliere Serafini sarebbe meglio un incontro pubblico con i cittadini. Geovest è gravata da tariffe basse. Iniziative pubbliche ferme.

Consigliere Gianluigi Monari (Capogruppo Una Mano per Nonantola): ritiene necessario una "premiabilità" o una "punibilità" di chi non effettua la differenziata, oltre all'aspetto formativo.

Consigliere Antonio Platis (Capogruppo Forza Italia): chiede conferma dell'utilizzo del Fondone dello Stato per calmierare la tariffa, oggi. Occorre sapere che il problema dell'aumento prima o poi sarà effettivo. Condivide la sollecitazione del Consigliere Serafini. Vero quanto affermato dal Consigliere Grenzi. Il tema dei rifiuti è importante: verificare i contratti in essere sulla destinazione dei materiali. Fallimento della formazione ai cittadini. I risultati sono raggiunti imponendo il "porta a porta". Per il consigliere di bona la Regione Emilia Romagna produce molta plastica; occorre tutelare il paese perchè la tassa sulla plastica colpisce solo l'Italia.

Assessore Tiziana Baccolini: concorda con la necessità di approfondimento del tema in una commissione consiliare alla presenza di Geovest. Occorre anche riprendere gli incontri formativi e informativi con la cittadinanza. I dati forniti dal gestore sono affidabili. Ssul 2020 la percentuale è dell'87%, nonostante la pandemia e l'alluvione (eventi catastrofici). Sulla premiabilità si può ragionare. Commissione bilancio e Ambiente in autunno.

Assessore Enrico Piccinini. Condivide l'intervento dell'Assessore Baccolini e la proposta di Commissione o incontro informale. E' necessario un discorso di informazione. € 209.000 (8,1% del

PEF) al Comune per la qualità della raccolta differenziata. La carta non va a finire nell'inceneritore di Modena ma in impianti di trattamento nella sede di Crevalcore, Per il Consigliere Platis: fallimento della formazione. Non condivido. Il “porta a porta” ha un aumento del 15% sulla differenziata. La TCP ha consentito un forte sbalzo in aumento. Incontri pubblici sono stati impediti a causa del COVID, ma si riprenderà a breve.

Consigliere Alessandro di Bona (Capogruppo Nonantola Progresso 2030) nel suo intervento non intendeva proporre un aumento delle tariffe. Dichiarò che si asterrà dal voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;

Visto l'articolo 30, comma 5 del DL 41/2021, convertito nella L. 69/2021, con il quale, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva Puntuale, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visto l'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 99 del 30/06/2021, pubblicato nella G.U. n. 155 del 30/06/2021, che stabilisce il differimento al 31/07/2021 del termine per l'approvazione delle delibere relative alle tariffe e al regolamento TARI e TCP;

Rilevata la situazione di emergenza sanitaria nazionale ed internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità e che tale emergenza ha comportato limitazioni allo svolgimento delle attività economiche e della libertà di spostamento sul territorio con ripercussioni sui cittadini e sulle imprese operanti nel territorio;

Premesso che il comma 668 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 dispone che *“i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*

Dato atto che il comma 690 della legge n. 160/2019 dispone che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che questa amministrazione con delibera del consiglio Comunale n. 25 del 04/04/2019, regolarmente esecutiva, ha approvato il passaggio da tassa rifiuti a Tariffa Corrispettiva Puntuale con decorrenza dal 01/01/2020 e approvato il regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, affidando così a Geovest s.r.l. con sede legale in Crevalcore (BO), Via dell'Oasi, n. 373, i servizi amministrativi relativi alla Tariffa Corrispettiva Puntuale dal 2020 e fino alla scadenza del relativo contratto di gestione dei rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 691 della legge di stabilità L.147/2013, come modificato dall'art. 1 lettera c) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;

Considerato che i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del DPR 27/4/99 n. 158 recante il *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, dove viene individuato lo strumento del piano finanziario relativo al servizio rifiuti;

Preso atto che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ha approvato, con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 51 del 26/07/2016, il Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio e la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 83 del 31/10/17 ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui alla L. R. 16/2015;

Visto il Decreto 20/04/2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in GU n. 117 del 22/05/2017, avente ad oggetto "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di bilancio per il 2018, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ;

Richiamate le delibere ARERA:

- 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che approva il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
- 444/2019/R/rif "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il Testo Integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR);
- 158/2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" ;

Richiamato, altresì, il documento ARERA per la consultazione 189/2020 "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina della tariffa corrispettiva puntuale (TCP), approvato con propria deliberazione di n. 25 del 04/04/2019 e s.m.i.;

Preso atto che l'art. 25 del richiamato Regolamento disciplina le percentuali di riduzione per conferimento in maniera differenziata del rifiuto recuperabile, rinviando la determinazione della entità alla delibera di approvazione delle tariffe;

Ritenuto di applicare le agevolazione di cui al punto precedente per un valore massimo pari al 50% della parte variabile normalizzata;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2020, con la quale il Comune ha approvato per l'anno 2020 le tariffe della tariffa corrispettiva;

Richiamata la propria deliberazione n. 43 in data 30/06/2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Nonantola e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017,

utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

Vista la relazione trasmessa da Geovest s.r.l. relativa alla elaborazione delle tariffe per l'anno 2021, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

Visto il Decreto Legge 73/2021 (decreto "Sostegni bis") articolo 6:

1. "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Visto che il citato articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021 stanziava 600 milioni a favore dei Comuni, finalizzati alla concessione di riduzioni della TARI o della Tariffa corrispettiva a favore delle utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive dell'esercizio dell'attività nell'anno 2021;

Dato atto che in data 24 giugno 2021 è stato adottato il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni

di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche»; si ricorda che il fondo ammonta a 600 milioni di euro complessivi e, assegnati al Comune di Nonantola € 140.328,14, e che il 16 giugno u.s., Ifel ha pubblicato una nota di chiarimento concernente il perimetro di utilizzazione delle risorse in questione, nonché i termini per l'adozione delle deliberazioni agevolative;

Richiamata la risposta della Agenzia delle Entrate 402/21 secondo la quale le sovvenzioni erogate da un Ente locale, a ristoro dei minori introiti sofferti a causa dell'epidemia Covid-19, al gestore del servizio rifiuti, costituiscono corrispettivi da assoggettare ad IVA;

Dato atto, inoltre, che sempre l'art. 6 del decreto-legge n. 73/2021, prevede la possibilità per i Comuni di incrementare la dote di risorse assegnate nel 2021 utilizzando proprie risorse di bilancio e le somme non utilizzate nel 2020 per tale finalità, nell'ambito della perdita figurativa TARI assegnata con il fondo delle funzioni fondamentali, al fine di concedere riduzioni in misura superiore alle risorse assegnate;

Ritenuto, sulla base delle disposizioni di cui ai punti precedenti, applicazione dell'art. 6 del D.L. 73/2021, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle restrizioni dovuta alla chiusura delle attività, sono applicate le seguenti riduzioni:

classe 30 Discoteche night club 100%

classe 24 bar caffè pasticceria 50%

classe 23 mensa birreria amburgherie 50%

classe **22** ristoranti trattorie osterie pizzerie mense pub birrerie 50%

classe 15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli ombrelli antiquariato 50%

classe 13 negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria ferramenta e altri beni durevoli 50% (solo su negozi di abbigliamento, calzature, articoli di pelletteria)

classe 8 alberghi senza ristorante 80%

classe 7 alberghi con ristorante: il 60%

classe 4 campeggi distributori di carburanti impianti sportivi: 80% solo per impianti sportivi con esclusione di campeggi e distributori di carburanti

classe 2 cinema e teatri 100%

classe 1 musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto 70%

Ritenuto, altresì, di applicare a tutte le attività economiche una ulteriore riduzione pari al 5% in considerazione del calo della attività e del relativo fatturato, connesso all'emergenza sanitaria: le somme risultanti derivano da somme disponibili nel bilancio comunale e relative al contributo 2020 conseguente alla delibera 158/2020 di ARERA e a residui fondi propri;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013, al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Preso atto che l'amministrazione comunale, in un'ottica di sostegno economico rivolto al commercio e alle famiglie, in applicazione dell'art. 1 comma 660, della Legge 147/2013, dispone una riduzione sull'ammontare della Tariffa Corrispettiva Puntuale, attraverso risorse derivanti dal bilancio comunale;

In considerazione di quanto sopra esposto, richiamato il Piano Economico Finanziario di cui alla delibera C.C. n. 43 del 30/06/2021, per la definizione delle tariffe, vengono portati in deduzione al P.E.F. 201.880,00 derivante da avanzo vincolato 2020, quota TARI-TCP del fondo funzioni fondamentali anno 2020;

Visto l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2020 con la quale il Comune ha deliberato le riduzioni della tariffa corrispettiva per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell'emergenza sanitaria in corso, per l'anno 2020;

Vista la delibera del Consiglio d'ambito ATERSIR CAMB/2021/25 del 07/06/2021, che ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, comprendente il PEF del Comune di Nonantola;

Verificato che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di Nonantola è di euro 2.338.836,00 al quale vanno decurtati contributi per € 58.244,00 (come previsto dalla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 e relativi al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente) e pertanto il Piano Economico Finanziario anno 2021 è pari ad € 2.280.592,00;

Dato atto che nei piani economici finanziari 2021-2023 si prevede l'inserimento tra le entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti), delle quote RCUa determinate dal conguaglio relativo alla differenza tra costi del PEF 2020 e costi sottostanti alle tariffe 2019 applicate in deroga, per quanto disposto dall'art. 107 del dl n. 18 del 2020;

Considerata la proroga di approvazione delle tariffe per l'anno 2021 al 31 luglio, si stabiliscono le scadenze di versamento della Tariffa 2021, anche considerando gli eventuali conguagli che dovranno essere versati nell'anno successivo a quello di riferimento, nel seguente modo:

- prima rata al 30 SETTEMBRE 2021
- seconda rata 30 OTTOBRE 2021
- rata a conguaglio da emettere nell'anno successivo e comunque con scadenza non oltre la prima emissione della tariffa 2022;

Considerato che tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito sono riportati sulla registrazione a supporto magnetico, conservata agli atti del Servizio Segreteria;

Visti i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, per la regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento;

Esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei 14 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:

Favorevoli. n. 10 Consiglieri

Astenuti: n. 1 Consigliere (Alessandro di Bona)

Contrari: n. 3 consiglieri (Zoboli Omer, Platis, Casano)

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2021 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano economico finanziario per l'anno 2021 al quale vengono portati in deduzione € 201.880,00 comprensivi di IVA, derivanti dall'avanzo vincolato 2020, quota TARI-TCP del fondo funzioni fondamentali anno 2020;

3) Di applicare una ulteriore riduzione del 5% alle utenze non domestiche in considerazione del calo di attività connesso al calo della attività e del relativo fatturato, connesso all'emergenza sanitaria;

4) Di applicare alle UND (utenze non domestiche) di seguito indicate, le seguenti riduzioni:

classe 30 Discoteche night club 100%

classe 24 bar caffè pasticceria 50%

classe 23 mensa birreria amburgherie 50%

classe **22** ristoranti trattorie osterie pizzerie mense pub birrerie 50%

classe 15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli ombrelli antiquariato 50%

classe 13 negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria ferramenta e altri beni durevoli 50% (solo su negozi di abbigliamento, calzature, articoli di pelletteria)

classe 8 alberghi senza ristorante 80%

classe 7 alberghi con ristorante: il 60%

classe 4 campeggi distributori di carburanti impianti sportivi: 80% solo per impianti sportivi con esclusione di campeggi e distributori di carburanti

classe 2 cinema e teatri 100%

classe 1 musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto 70%

5) Di dare atto che l'importo derivante dalla applicazione delle riduzioni di cui sopra, è comprensivo di IVA al 10%, come specificato nella risposta della Agenzia delle Entrate 402/21, finanziato per l'importo di € 140.328,14 come previsto dall'art. 6, comma 1, D.L. n. 73/2021;

6) Di stabilire le scadenze di versamento della Tariffa 2021, anche considerando gli eventuali conguagli che dovranno essere versati nell'anno successivo a quello di riferimento, nel seguente modo:

- prima rata al 30 SETTEMBRE 2021
- seconda rata 30 OTTOBRE 2021
- rata a conguaglio da emettere nell'anno successivo e comunque con scadenza non oltre la prima emissione della tariffa 2022;

Inoltre, esperita separata votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei 14 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:

Favorevoli. n. 10 Consiglieri

Astenuti: n. 1 Consigliere (Alessandro di Bona)

Contrari: n. 3 consiglieri (Zoboli Omer, Platis, Casano)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza del rispetto dei termini di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig.ra Cosetta Ferri
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rosa Laura Calignano
sottoscritto digitalmente
